

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

RIESAME LEGGE REGIONALE

"NORME PER IL CONFERIMENTO DI CONSULENZE"

Relatore: prof. Brizio Aprile

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

La 2 Commissione ha riesaminato la legge regionale in questione, per la quale il governo nazionale ha fatto le seguenti osservazioni:


Art.2:

- a) in rispetto all'art.152 del D.P.R. 1977/1979, gli incarichi possono essere rinnovati e per non più di due volte;
- b) in relazione al cumolo degli incarichi, la Commissione ha aggiunto un secondo comma con il quale si evidenzia che è fatto divieto di cumulare più incarichi nel medesimo esercizio finanziario.

Art.3:

l'ultimo comma è stato modificato. Si è voluto mettere in risalto che la corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell'incarico e precisamente dopo la consegna del lavoro eseguito.

In fine l'art.6 è stato censurato, perché cita leggi regionali che disciplinano la materia e che sono conformi alle leggi statali. Per questo si è ritenuto di elaborare un nuovo articolo che abroga tutte le leggi regionali in contrasto con quanto previsto nell'attuale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Alfieri". The signature is written in a cursive style with a large, prominent initial "J" and "A".

RIESAME LEGGE REGIONALE:

"Norme per il conferimento di consulenze"

Art. I

La consulenza è lo strumento di cui la Regione Puglia si avvale:

- a) per l'espletamento di studi, ricerche e progettazioni;
- b) per l'assistenza degli organi regionali ad attività legislativa, di pianificazione e ad attività tecnologicamente specializzate.

Le consulenze possono essere conferite a:

- Università;
- altri Enti o Istituti scientifici di natura pubblica, con partecipazione di Enti pubblici;
- Organismi specializzati, esperti o professionisti di notoria esperienza e di elevata capacità professionale da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessità dei problemi oggetto della consulenza.

La Regione ricorre alla consulenza ove non possa provvedere con personale già in servizio.

Art. 2

Le consulenze hanno durata massima di un esercizio finanziario e possono essere rinnovate.

L'affidamento di consulenza riguardante l'attività del Consiglio Regionale viene deliberato dall'Ufficio di presidenza.

Le deliberazioni devono determinare l'oggetto, le condizioni, la durata, le modalità per l'espletamento delle consulenze ed il relativo compenso lordo.

L'espletamento dell'opera di consulenza non può in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva uno schema di convenzione tipo in base alla quale affida gli incarichi o le consulenze ai soggetti indicati nel precedente art. I.

Lo schema della convenzione può disporre anche che il compenso venga corrisposto a scadenze preedeterminate durante l'espletamento

TESTO DEFINITIVO EMENDATO DALLA COMMISSIONE

Art. I

IDEM

IDEM

IDEM

Art. 2

IDEM

possono essere rinnovate per non più di due volte.

E' fatto divieto del cumulo di più incarichi nel medesimo esercizio finanziario.

L'affidamento di consulenza.....

IDEM

Art. 3

IDEM

Lo schema della convenzione disporrà che la corresponsione del compenso venga effettuata soltanto al termine dell'incarico, dopo la

dell'incarico.

Art. 4

Ai componenti esterni per la partecipazione a Commissione consultive o ad altre Commissioni previste da leggi regionali, è attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta fissato nella misura di L. 30.000.

Il gettone di cui al precedente comma non spetta ai componenti di Commissioni per i quali è stata, con altre leggi regionali, stabilita l'indennità.

Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori della sede di lavoro della Commissione, compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i componenti delle Commissioni estranei all'Amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e funzionale.

Art. 5

La Giunta Regionale, con apposita deliberazione, determina il compenso a favore dei membri del Comitato tecnico scientifico, previsto dalla legge regionale del 25 luglio 1979, n. 44, ed al coordinatore del settore programmazione di cui all'art. 25 della L.R. 25 marzo 1974, n. 18, se esperto esterno.

Il compenso è determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico oppure può essere fissato in misura globale da determinarsi in relazione all'importanza ed alla qualità dell'incarico.

Il compenso in favore dei componenti del Comitato tecnico scientifico decorre dal 1 gennaio 1981.

./..

consegna del lavoro eseguito.

Art. 4

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

Art. 5

.....Comitato tecnico scientifico, previsti dalla legge regionale del 25 luglio 1979, n. 44 e del coordinatore del settore programmazione, se esperto esterno.

IDEM

IDEM

./..

Art. 6

Sono abrogati la L.R. 4/7/73, n. 14, gli artt. 83 e 84 della L.R. 25/3/74, n. 18, la L.R. 24/3/75, n. 27, il 2° comma dell'art. 7 della L.R. 25/7/79, n. 44 ed ogni norma di legge regionale in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.

Art. 7

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura per il 1981 sul Cap. 00136 del Bilancio di previsione relativo all'esercizio 1981, la cui denominazione viene modificata, con la presente legge, come segue: "Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio", nonchè sul Cap. 6 del Bilancio del Consiglio regionale per le consulenze deliberate dall'Ufficio di Presidenza.

Per gli esercizi successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 6

SOPPRESSO

SOPPRESSO - E' sostituito con:

" E' abrogata ogni norma di legge regionale in contrasto con quanto previsto nella presente legge".

Art. 7

IDEM

IDEM